

ALLEGATO C) ALL'ATTO CON RACCOLTA N. 18095

STATUTO

Art. 1. Costituzione.

E' costituita una Fondazione denominata "D.E.MO.S. Istituto tecnico superiore per le nuove tecnologie per il made in Italy (settore agroalimentare)", con sede in Campobasso, in breve Fondazione D.E.Mo.S.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. La fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

Art. 2. Finalità.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicate dalla programmazione regionale, la fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base dei piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicura, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato

in relazione al settore di riferimento sopra indicato;

- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, della legge numero 40/07, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3. Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
- condurre attività proporzionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc. ;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni

pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi o affini a quelli della fondazione;

- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionale, di società di persone e/o capitali, nonchè - partecipare a società del medesimo tipo;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della fondazione;
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4. Patrimonio.

Il patrimonio della fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi tipo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai fondatori e dai partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5. Fondo di gestione.

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6. Esercizio Finanziario.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio, e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o dai membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle

gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7. Membri della Fondazione.

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Fondatori.

Sono fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

- Istituto Di Istruzione Secondaria Superiore Statale "Sandro Pertini" di Campobasso (afferente all'ordine tecnico, in relazione all'art. 13 della L. n. 40/2007);
- CESFO (centro di formazione accreditato dalla Regione ed ubicato in Campobasso);
- Genus Consulting Group;
- Università Degli Studi Del Molise: DISAVA (Dipartimento di Scienze Animali, Vegetali, e dell'Ambiente); DISTAAM (Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro - Alimentari Ambientali e Microbiologiche);
- Camera di Commercio - Campobasso;
- Amministrazione Provinciale di Campobasso;

- Unione dei Comuni del Tappino.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'art.10 del presente Statuto.

Partecipanti.

Possono ottenere la qualifica di partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli Enti e le associazioni che contribuiscano agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali e servizi;
- 3) con attività professionale di particolare rilievo.

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

Art. 8. Esclusione e recesso.

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- apertura di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del codice civile, fermo restando del dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9. Organi della Fondazione.

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di indirizzo
- La Giunta esecutiva
- Il Presidente
- Il Comitato tecnico - scientifico
- l'Assemblea di partecipazione
- Il Revisore dei Conti

Art. 10. Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la

deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone in modo che siano rappresentanti tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di partecipazione fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipanti ai sensi dell'art. 7;
- nomina due componenti della Giunta esecutiva;
- nomina i componenti del Comitato tecnico - scientifico;
- nomina il Revisore dei conti;
- approva il bilancio di previsione il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
- approva il regolamento della Fondazione, predisposto da Giunta esecutiva;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:

- la nomina del Presidente della Fondazione;

- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi dell'art. 7;
- eventuali modifiche del presente statuto;
- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 11. Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea di Partecipazione.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazioni a sostegno dell'attività della Fondazione.

Art. 12. Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva è composta da un numero di membri, compreso il Presidente, non superiore a cinque. Sono membri di diritto, oltre al Presidente, il dirigente pro-tempore dell'Istituto tecnico o professionale ente di riferimento e il rappresentante dell'ente locale individuato tra i soci fondatori. Va, inoltre, assicurata la partecipazione di almeno un rappresentante degli imprenditori, soci fondatori, secondo i criteri stabiliti dalla fondazione.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo. La Giunta esecutiva provvede a disporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Art. 13. Comitato tecnico-scientifico.

Il comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposta e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazioni e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal Consiglio di Indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore di interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 14. Assemblea di partecipazione.

E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività,

programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di Indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

Consiglio di indirizzo.

Art. 15. Revisore dei conti.

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra, la giusta causa.

E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

Art. 16. Controllo sull'amministrazione della Fondazione.

Il Prefetto della Provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal Capo II Titolo II, Libro I del Codice Civile e, in particolare, dall'art. 2, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di

controllo, l'organo competenze della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del codice civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'Organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterato violazioni di legge, i componenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del Codice Civile.

Art. 17. Scioglimento della Fondazione.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai beni fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziale, mentre quelli mobili vanno destinati secondo

le indicazioni stabilite dal Consiglio di Indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustifica lo scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Art. 18. Clausola Arbitrale.

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.

Art. 19. Norma transitoria (prima nomina organi collegiali).

La prima nomina degli organi statuari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alla presenti disposizioni statutarie.

Art. 20. Clausola di Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 ss. codice civile e le altre norme vigenti.

F.to in calce e a margine degli altri fogli: Rosa FERRO, Marialuisa FORTE, Gianluca CEFARATTI, Salvatore D'AMICO, Antonietta RICCA, Fabio PILLA, Lorella PALLADINO, Emilio GERMANO,

Carmine Franco D'ABATE, Eliodoro GIORDANO-Notaio - segue

impronta del sigillo.